

La riduzione scatta dallo scorso gennaio - Coinvolti dirigenti che hanno lavorato oltre l'età

L'Inps ricalcola le super-pensioni

Taglio agli assegni aumentati per effetto della riforma Fornero

■ L'Inps ricalcola gli assegni di chi ha continuato a lavorare oltre l'età della pensione e che, dopo la riforma Fornero, ha beneficiato della valorizzazione di tutti i contributi. Il ricalcolo, spiegato dall'Istituto di previdenza con una circolare diffusa ieri, avrà come conseguenza la riduzione, a partire dal 1° gennaio 2015, degli assegni che sono aumentati.

Venanzie e Carta - pagina 13

Previdenza. Circolare per la rideterminazione, da quest'anno, dei trattamenti di chi ha lavorato oltre l'età e i requisiti minimi

L'Inps ricalcola le super-pensioni

Tagli agli assegni per quanti hanno beneficiato del contributivo pro rata con la riforma Fornero

Fabio Venanzi

■ L'Inps ricalcola gli assegni di quanti hanno continuato a lavorare oltre l'età della pensione e oltre i requisiti contributivi minimi e, dopo la riforma Fornero, hanno potuto beneficiare della valorizzazione di tutti i contributi. Nell'operazione-ricalcò - che ha effetti anche sugli assegni già liquidati dal 2012 - l'Inps adotta però il criterio più generoso verso i pensionati, tanto che nella stragrande maggioranza dei casi l'effetto economico sarà contenuto. È la conseguenza di quanto ha reso noto l'Inps nella giornata di ieri con la circolare 74/2015 esplicitando la portata del comma 707 dell'articolo unico della legge 190/2014.

Con la riforma Monti-Fornero di fine 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è stato esteso il sistema contributivo pro rata anche nei confronti di quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi, e che fino a quel momento avevano una pensione calcolata esclusivamente con le regole del sistema retributivo.

Tuttavia il cumulo del beneficio del retributivo in vigore a tutto il 2011, unitamente alla valorizzazione delle quote contributive relative alle anzianità maturate tra il 1° gennaio 2012 e la data di cessazione, ha comportato un trattamento pensionistico più elevato rispetto a quello che sarebbe spettato con l'applicazione delle regole di calcolo previdenziale riforma, con particolare riguardo a quei lavoratori che al 2011 potevano vantare su anzianità contributive molto elevate. La legge di stabilità è intervenuta per mettere un limite a questo vantaggio, prevedendo che «in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe

stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti» prima della riforma.

In base alla circolare 74, ora l'istituto di previdenza dovrà effettuare due conteggi: il primo applicando il sistema contributivo dal 2012, il secondo applicando interamente il criterio retributivo, per poi pagare la pensione di importo più basso.

Con le vecchie regole, il coefficiente di rendimento veniva congelato al 40esimo anno contributivo, a cui corrispondeva generalmente una pensione pari all'80% della retribuzione. La norma della legge di stabilità è stata interpretata prevedendo che l'importo della pensione sia ottenuto applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall'assicurato.

Nei fatti il legislatore supera - per il nuovo calcolo - il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile. È stata prevista la valorizzazione di tutti i periodi lavorati, anche quelli tra la data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione che, nei fatti e per scelta dell'interessato, potrebbe essere volutamente posticipata.

Quindi per il calcolo interamente retributivo varranno anche gli anni eccedenti quelli necessari al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi (per la pensione di vecchiaia e per la pensione conseguita con la "quota") o solo contributivi (40 anni per coloro i quali avevano un diritto a pensione maturato alla fine del 2011 con quota 96, 41 anni 6 mesi per le lavoratrici e 42 anni 6 mesi per i lavoratori).

Tale interpretazione sembrerebbe però avere effetti molto limitati sull'importo delle pensioni, forse per evitare giudizi di incosti-

tuzionalità da parte degli interessati. Infatti il doppio calcolo si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza, con effetto dal 2015.

I pensionati che sono usciti dal mondo del lavoro nel periodo 2012-2014 e che hanno beneficiato di un trattamento pensionistico di maggior favore con l'applicazione delle regole della riforma Fornero, dal 1° gennaio 2015 si vedranno ridurre l'importo dell'assegno. I risparmi dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall'Inps finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che dovranno essere individuate con decreto.

La norma impatterà di più su quelle categorie di lavoratori (professori universitari, magistrati, forze dell'ordine) che escono con retribuzioni sopra le media e con notevoli anzianità contributive.

Infatti, a fronte di retribuzioni superiori al tetto pensionabile (46.123 euro per il 2015), il rendimento scende via via che la retribuzione aumenta, così da limitare l'impatto sulla media retributiva. Con l'applicazione del sistema contributivo tali lavoratori non hanno nessun massimale e così, con retribuzioni elevate, sono riusciti a "pensionare" l'intera cifra sulla terza quota di pensione (quota C).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le conseguenze

A fianco sono stati elaborati quattro esempi di ricalcolo della pensione secondo le regole introdotte dalla legge di stabilità 2015, così come interpretate dalla circolare 74/2015 dell'Inps. L'istituto di previdenza dovrà mettere a confronto l'importo dell'assegno ottenuto sulla base delle regole della riforma Fornero con quello ottenuto in base alla legge di stabilità. Dal 1° gennaio 2015 verrà pagato l'importo più basso, anche alle pensioni già liquidate. In due dei quattro casi ipotizzati, quindi, l'assegno subirà una decurtazione

| | GLI ESEMPI | | | |
|---|--|---|---|---|
| | Magistrato iscritto alla Cassa Stato nato nel 1944, cessato dal servizio il 31/10/2014 | Dipendente comunale iscritto alla Cpdel nato nel 1949, cessato dal servizio il 30/11/2014 | Docente universitario iscritto alla Cassa Stato nata nel 1953, cessata dal servizio il 31/12/2014 | Docente universitario iscritto alla Cassa Stato nato nel 1946, cessato dal servizio il 30/09/2014 |
| Anzianità al 31/12/2011 | 40 anni | 39 anni e 9 mesi | 38 anni e 6 mesi | 37 anni e 11 mesi |
| Anzianità alla cessazione | 42 anni 10 mesi | 42 anni e 8 mesi | 41 anni e 6 mesi | 40 anni e 8 mesi |
| Retribuzione alla cessazione | 107.000,00 | 25.750,00 | 61.930,00 | 61.860,00 |
| Retribuzione media pensionabile | 110.360,00 | 28.021,00 | 64.705,00 | 65.960,00 |
| Pensione calcolata con la riforma Fornero | 88.690,00 | 23.930,00 | 50.790,00 | 50.940,00 |
| Pensione ricalcolata con la legge di stabilità 2015 | 86.534,52 | 24.173,00 | 51.040,00 | 50.454,00 |
| Differenza su 13 mesi | -2.335,10 | +243,00 | +270,83 | -526,50 |
| | La pensione viene ridotta | Resta in pagamento la pensione attuale | Resta in pagamento la pensione attuale | La pensione viene ridotta |